

REGOLAMENTO

Esame di professione per elettronico multimediale

del **25. MAI 2009**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Attraverso l'esame professionale, il candidato o la candidata deve dimostrare di possedere le capacità per eseguire la pianificazione, il calcolo e l'installazione a regola d'arte, di impianti per l'elettronica di consumo, per conferenze, per sonorizzare aree diverse con il supporto di specialisti, di impianti di reti multimediali private e di distribuzione di segnali ad alta frequenza per più utenti; come pure la relativa stesura di protocolli di consegna e di misura. Anche le consulenze specialistiche per i clienti, la stesura di offerte, lo studio di soluzioni personalizzate e l'organizzazione dei servizi di supporto e riparazione rientrano nelle mansioni richieste, così come la conduzione di un gruppo quale capo reparto.

1.2 Organo responsabile

1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:
Unione svizzera specialisti radio e televisione (USRT).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da 5 membri, nominata dall'assemblea generale dell'USRT per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa può deliberare solamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo il regolamento delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina e ingaggia i periti e si occupa della loro formazione;
- g) decide l'ammissione o l'eventuale esclusione dei candidati dall'esame finale; ;
- h) definisce i contenuti e le specifiche dei singoli moduli delle prove;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il rilascio dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo professionale in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione GQ può delegare dei compiti amministrativi e di conduzione al segretariato del VSRT.

2.3 Informazione pubblica / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima dal suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- a) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

- a) è in possesso di un attestato di capacità federale come elettronico multimediale o di un attestato equivalente, e possa vantare almeno 2 anni di esperienza professionale come elettronico multimediale o in una professione analoga;

oppure

- b) è in possesso di un attestato di capacità federale alternativo paragonabile al diploma di livello secondario II, e possa vantare almeno 3 anni di esperienza professionale come elettronico multimediale o in una professione analoga;

e

- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni equivalenti;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per essere ammessi all'esame finale bisogna essere in possesso dei seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1: Tecnica Audio Video

Modulo 2: Informatica Multimediale

Modulo 3: Comunicazione a banda larga e tecnica ad alta frequenza

Modulo 4: Basi per la gestione aziendale

I contenuti e i requisiti dei singoli moduli sono contenuti nella descrizione dei moduli da parte del titolare incaricato (identificazione del modulo, incluse le richieste di prova di competenza). Questi sono elencati nell'introduzione oppure negli allegati dei moduli stessi.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Costi

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo per le spese per il materiale verrà percepito in separata sede. La stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette ad una tassa. (Detta tassa è a carico del candidato).

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato dedotte le spese sostenute.

3.43 Il mancato ottenimento dell'attestato professionale non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa d'esame per i candidati che devono ripetere l'esame finale, verrà definita caso per caso dalla commissione GQ, tenendo in considerazione il volume delle prove da sostenere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e d'assicurazione per l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione. Se i candidati ammessi all'esame sono meno di 10 la commissione GQ si riserva di decidere in merito.

4.12 I candidati hanno diritto ad essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 10 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ adotta i necessari provvedimenti.

4.2 Rinuncia del candidato

4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 12 settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio ;
- c) lutto nella cerchia familiare ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisti

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione, esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Periti; riunione per l'attribuzione delle note

4.41 Almeno un perito controlla lo svolgimento degli esami scritti e pratici. Le sue eventuali osservazioni devono essere presentate in forma scritta.

4.42 Almeno due periti valutano gli esami scritti e pratici e decidono collettivamente il voto da assegnare.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come del suo generale decorso, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 Non sono ammessi periti che sono parenti, che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Conclusione e assegnazione dei voti

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione deliberativa è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato possono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Esame finale

5.11 L'esame finale comprende un progetto a più moduli e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Rilevanza
1. Progetto	Pratica	20h	2
2. Documentazione	Scritta	Durante il lavoro di progetto	1
3. Presentazione seguita da discussione	Orale	1h	1
Totale		21 h	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze per le prove

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono riportate nelle direttive.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

- 6.11 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame è espressa con note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. La media delle note è arrotondata a un decimale. La nota della prima parte dell'esame conta doppio.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se la nota finale non è inferiore al 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - dev'essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame finale, che deve perlomeno contemplare:
- la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza
 - le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - il superamento o meno dell'esame finale;
 - l'indicazione per eventuali ricorsi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **elettronico multimediale con attestato professionale federale**
 - **Multimediaelektroniker / Multimediaelektronikerin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **électronicien / électronicienne en multimedia avec brevet fédéral**
- Per la traduzione inglese si raccomanda: "Electronic Technician Multimedia with Federal Diploma of Professional Education and Training (PET)".
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Ricorsi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME

8.1 Vacanze, rendiconto

8.1 Il USRT (su proposta della commissione GQ) fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 Il USRT assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione del UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Grenchen,
Unione svizzera specialisti radio e televisione (USRT)

Presidente
Raymond Vonesch

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La Direttrice

Dr. Ursula Renold